Spedizione in abbonamento postale — Anno 97° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 31 marzo 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 31 MARZO 1956:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164.

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 31 MARZO 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 15: **Ministero del tesoro Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 52ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 %, eseguita nel febbraio 1956.

(1069)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1530.

Modificazioni degli articoli 29 e 30 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 29 e 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 29 e 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 29. — Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell'Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;

2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;

3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore.

Il certificato di abilitazione deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 30. — Con decreto Ministeriale sono stabilite le sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di esami, e sono indicate le modalità per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle relative prove, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi. Sono altresì stabilite le norme per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 173. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1955, n. 1531.

Costituzione del Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ravenna, ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro di Ravenna, in data 15 agosto 1954, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 6 ottobre 1955, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ravenna, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1955

GRONCHI

VIGORELLI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 172. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1532.

Riconoscimento della personalità giuridica al Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

N. 1532. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica al Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 170. — CARLOMAGNO

LEGGE 27 marzo 1956, n. 162.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, concernente la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi derivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, con le seguenti modificazioni:

Al primo comma dell'articolo unico, le parole: « se è superiore a 2 quintali », sono sostituite con le altre: « se è superiore a 3 quintali ».

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente:

« Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100 ».

Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1956, n. 163.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865; 24 agosto 1954, n. 987; 14 settembre 1954, n. 1056; 29 ottobre 1954, n. 1458; 29 ottobre 1954, n. 1465; 4 febbraio 1955, n. 71; 16 febbraio 1955, n. 220; 2 agosto 1955, n. 897 e 20 settembre 1955, n. 939;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'attuale art. 235, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale » con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale

Art. 236. — E' istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria una Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, la quale ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, che dovranno assolvere le complesse funzioni della direzione dei pubblici macelli, e di conferire il diploma di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 237. — La Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale ha la durata di due anni e può essere frequentata solo da laureati in medicina veterinaria.

L'internato si svolge in un Istituto designato dal direttore della Scuola.

Art. 238. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1) Anatomia;
2) Fisiopatologia;
3) Approvvigionamento e conservazione degli alimenti di origine animale;
4) Anatomia patologica;
5) Legislazione sanitaria;
6) Microbiologia generale;
7) Valore alimentare delle carni di diversa origine;

2° *anno*:

1) Malattie infettive ed infestive;
2) Metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori del latte;
3) Ispezione sanitaria delle carni fresche e conservate, dei vari prodotti elaborati, dall'industria delle carni, dei prodotti della pesca, di quelli del latte (latticini ed altri prodotti dell'industria lattifera), delle carni di animale da cortile e della cacciagione (pollame, lepri, conigli, ecc.);
4) Microbiologia e diagnostica di laboratorio.

Art. 239. — Gli insegnamenti avranno indirizzo teorico-pratico nella prevalente forma di esercitazioni ispettive e verteranno su argomenti di particolare interesse per l'ispettore degli alimenti. Essi saranno integrati da dimostrazioni pratiche sia presso la Facoltà, sia presso stabilimenti di lavorazione prescelti dal Consiglio direttivo della Scuola.

Alla fine del 1° e 2° anno i candidati dovranno sostenere un esame teorico-pratico sul programma svolto in ciascun insegnamento.

Art. 240. — Per essere ammesso all'esame di diploma di specializzazione, che verterà sulla discussione di una dissertazione scritta su argomenti di una delle materie svolte, l'iscritto dovrà aver frequentato i corsi e le esercitazioni pratiche, aver superata una prova sperimentale, nonchè gli esami delle singole materie teoriche relative alla Scuola di specializzazione.

Art. 241. — Il direttore della Scuola è il professore di ruolo dell'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale o di anatomia patologica; in mancanza di questi il Consiglio di facoltà lo designerà tra i propri membri.

Gli insegnanti della Scuola sono scelti dal Consiglio di facoltà, su proposta del direttore, tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti, nonchè tra le persone di riconosciuta competenza nella specialità. Il Consiglio direttivo della Scuola è composto dai docenti chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Questi stabilisce l'ordinamento e l'indirizzo degli studi nonchè il numero delle lezioni per ogni singolo insegnamento.

Art. 242. — La Commissione per gli esami di profitto è composta dal professore della materia, dal direttore della Scuola e da un docente del corso medesimo. La Commissione di diploma, presieduta dal direttore della Scuola è costituita da sette membri scelti fra gli insegnanti della Scuola medesima.

Art. 243. — Il Consiglio della scuola stabilirà annualmente se i corsi dovranno effettuarsi qualora gli iscritti non raggiungano il numero prestabilito; come pure sceglierà con giudizio insindacabile gli allievi nel caso che il numero delle domande superi quello prefissato.

Art. 244. — Gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione, le tasse e soprattasse di esame, la tassa di diploma, nonchè i contributi vari, secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina veterinaria. Inoltre gli iscritti dovranno versare un contributo di laboratorio, previsto dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 248 (già 169). — Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« E' inoltre concessa l'abbreviazione di un solo anno di corso, tuttavia con obbligo di frequenza e di esami, agli studiosi già specializzati in materie affini o fondamentali, dietro decisione della Facoltà che valuterà caso per caso, motivando tale abbreviazione in base a un giudizio di affinità tra la specializzazione precedentemente conseguita e quella da conseguirsi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 174. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956.

Cancellazione del lago « Alimini Grande » e parte del canale « Lu Strittu » dall'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 7 novembre 1951, numero 2384, registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1951, registro n. 35, foglio n. 383, col quale è stato approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Lecce, tra cui sono compresi il lago « Alimini Grande » il canale « Lu Strittu » ed il lago « Alimini Piccolo » o « Fontanelle » tutti in agro del comune di Otranto;

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1955 (con allegata planimetria) pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 274 del 28 novembre 1955, col quale il lago Alimini Grande, quale bacino di acque salse in diretta e libera comunicazione col mare, nonchè la parte del canale denominato « Lu Strittu » compresa fra il detto bacino e l'esistente chiusa in cemento armato, che divide le acque salse dell'Alimini Grande da quelle dolci dell'Alimini Piccolo o Fontanelle, sono stati dichiarati appartenenti al pubblico Demanio marittimo unitamente alle loro sponde, ai sensi dell'art. 31 del Codice della navigazione;

Ritenuto che occorre, di conseguenza, cancellare dall'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lecce, approvato con decreto Presidenziale 7 novembre 1951, n. 2384, il suddetto bacino di acque salse denominato « Alimini Grande » e la suddetta parte del canale « Lu Strittu »;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il bacino denominato « Alimini Grande » e la parte del canale denominato « Lu Strittu », compresa fra il detto bacino e l'esistente chiusa in cemento armato, che divide le acque dello stesso bacino « Alimini Grande » da quelle dolci del lago « Alimini Piccolo » o « Fontanelle » sono cancellati dall'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lecce, approvato con decreto Presidenziale 7 novembre 1951, n. 2384, fermo restando l'inclusione tra le acque pubbliche del lago « Alimini Piccolo » o « Fontanelle » e della restante parte del canale « Lu Strittu ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1956
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 90

(1442)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1956.

Composizione della Commissione incaricata di proporre quali tra i periodici che si stampano su carta in bobine, debbano ritenersi a contenuto politico, sindacale, economico, religioso od abbiano un chiaro valore culturale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto 22 settembre 1951, relativo alla istituzione di una Commissione incaricata di proporre quali tra i periodici che si stampano su carta in bobina debbano ritenersi a contenuto politico, sindacale, economico, religioso od abbiano un chiaro valore culturale;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'andamento dei prezzi della carta, di mantenere il sistema dell'integrazione in favore dei periodici stampati su carta in bobina;

Vista la determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la destinazione del fondo a tale scopo messo a disposizione dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Ritenuta l'opportunità di mantenere, per l'esame delle domande relative alla concessione delle dette provvidenze, un organo consultivo che per la sua composizione dia pieno affidamento di imparzialità, obiettività e competenza;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di apportare alcune varianti al cennato decreto 22 settembre 1951;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di proporre quali tra i periodici che si stampano su carta in bobina debbano ritenersi, nell'interesse nazionale, a contenuto politico, sindacale, economico, religioso od abbiano un chiaro valore culturale ed educativo, è composta come segue:

Presidente:

Ermini Giuseppe, rettore dell'Università di Perugia.

Membri:

Napolitano Gaetano e Padellaro Giuseppe per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Corrarino Santiago e Polini Roberto per il Ministero dell'industria e commercio;

Sacchetto Aleardo per il Ministero della pubblica istruzione;

Picone Stella Antonio per il « Giornale Radio »;

Azzarita Leonardo per la Federazione nazionale della stampa italiana;

Astarita Tommaso per la Federazione italiana editori giornali;

Branzi Renato e Bolaffi Renato per l'Ente nazionale cellulosa e carta;

Martegani padre Giacomo per l'Unione stampa periodica italiana (U.S.P.I.).

Art. 2.

Il presidente della Commissione presenterà, per la approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e commercio, una relazione con il giudizio espresso dalla Commissione sui singoli periodici.

Art. 3.

E' data facoltà alla Commissione, di cui all'art. 1, di riesaminare periodicamente la classificazione dei periodici ammessi al beneficio dell'integrazione del prezzo della carta e di proporre al Governo, per quelli che comunque diffondano notizie false o tendenziose, offendano le persone o le pubbliche istituzioni, ovvero turbino l'ordine pubblico, la morale ed il buon costume, la sospensione o la esclusione dalla provvidenza.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, Gestione speciale delle provvidenze alla stampa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

(1431)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1956.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 9 dicembre 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto Ministeriale 30 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 21 settembre 1955:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acido colico grezzo, sgrassato, da trasformare in acido desossicolico purificato (con validità fino al 3 gennaio 1956).	4-1-1956	3-7-1956
2. Alcool, per alcoolizzare mosti freschi destinati alla produzione di mistelle (con validità fino al 22 gennaio 1956).	23-1-1956	22-7-1956
3. Apparecchi da ripresa cinematografica, con relativi accessori e dotazioni, a seguito di giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e « reportages » speciali (con validità fino all'8 gennaio 1956).	9-1-1956	8-7-1956
4. Isolatori di porcellana per terminali dei tipi: *a*) esterno, del peso da kg. 44,5 fino a kg. 270, del diametro al vertice da m/m 136 a m/m 196 ed alla base da m/m 360 a m/710; *b*) interno, del peso da kg. 40 fino a kg. 225, del diametro al vertice da m/m 100 a m/m 400 ed alla base da m/m 285 a m/m 530; per il completamento di apparecchiature elettriche (con validità fino al 7 gennaio 1956).	8-1-1956	7-7-1956
5. Materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro), appartenenti a giornalisti stranieri che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e « reportages » speciali (con validità fino all'8 gennaio 1956).	9-1-1956	8-7-1956
6. Mica in lamelle, per essere argentata e/o metallizzata (con validità fino al 22 gennaio 1956).	23-1-1956	22-7-1956
7. Nastro magnetico, per registrarvi programmi informativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d'America (con validità fino al 7 gennaio 1956).	8-1-1956	7-7-1956
8. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in mastelli di legno o in recipienti di lamiera da 5 a 10 kg., per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 7 gennaio 1956).	8-1-1956	7-7-1956
9. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno di peso non superiore a kg. 50 (con validità fino al 7 gennaio 1956).	8-1-1956	7-7-1956
10. Paraffina solida, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 9 gennaio 1956).	10-1-1956	9-7-1956
11. Parti staccate di macchine non completamente finite, per essere rifinite ed anche per il loro successivo impiego, previsto dal decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dalle relative norme di applicazione di cui all'art. 164 del regolamento approvato col regio decreto 6 aprile 1922, n. 547 (con validità fino al 7 gennaio 1956).	8-1-1956	7-7-1956
12. Pellicole cinematografiche e fotografiche, anche a colori, impressionate (compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto), per lo sviluppo o per lo sviluppo e la stampa di copie da esportare (con validità fino al 7 gennaio 1956).	8-1-1956	7-7-1956
13. Perle coltivate, per la cernita e la montatura (con validità fino al 22 gennaio 1956).	23-1-1956	22-7-1956
14. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera, del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati e confezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a kg. 0,500) (con validità fino all'8 gennaio 1956).	9-1-1956	8-7-1956
15. Pesci salati, anche in mastelli, per essere filettati e riconfezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) e/o impiegati per la confezione di pasta di acciughe (con validità fino al 7 gennaio 1956).	8-1-1956	7-7-1956

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
16. Piume e penne, per la spolveratura e selezionatura (con validità fino al 22 gennaio 1956).	23-1-1956	22-7-1956
17. Potassa caustica fusa, per la produzione di metaminofenolo (con validità fino al 15 gennaio 1956).	16-1-1956	15-7-1956
18. Rhum in fusti, ad alta gradazione, per essere portato alla gradazione di consumo ed imbottigliato (con validità fino al 22 gennaio 1956).	23-1-1956	22-7-1956
19. Rhum, per la fabbricazione di vermouth e di liquori (con validità fino al 15 gennaio 1956).	16-1-1956	15-7-1956

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1956
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 398. — BENNATI

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1956.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giovanni Pascoli nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, n. 527, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giovanni Pascoli nel centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Giovanni Pascoli, emesso nel valore di L. 25, è stampato in rotocalco, nel colore grigio lavagna, su carta bianca, liscia, filigranata nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana, in chiaro, è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nel formato rettangolare del francobollo, campeggia a sinistra l'effige di Giovanni Pascoli vista di tre quarti a mezzo busto con lo sguardo verso lo sfondo costituito da colline e dal cielo in cui vi è uno stormo di uccelli in volo; al centro verso destra è riprodotta la leggendina in carattere bastoncino: « ... lasciali andare per la loro strada... » ricavata dalla poesia del poeta intitolata « Paolo da Uccello »; in alto vi è la leggenda in carattere stampatello « Poste Italiane »; in basso, racchiusi in un rettangolo a fondo pieno, vi sono le leggende ed il valore del francobollo in carattere stampatello chiaro « 1855-1955 » « Giovanni Pascoli » « L. 25 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1956 ed ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1956
Registro n. 8 Ufficio riscontro poste, foglio n. 228. — FAGGIANI

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1956.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini nel 150° anniversario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1240, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini nel 150° anniversario della sua nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini emesso nel valore di L. 100, per posta aerea, è stampato in rotocalco, nel colore verde bottiglia, su carta bianca, liscia, filigranata nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana, in chiaro, è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nel formato rettangolare del francobollo vi è in primo piano, in basso a destra, riprodotto il faro acceso dello scoglio di Quarto presso Genova; a sinistra, sullo sfondo, campeggia in un'aureola, l'effige di Giuseppe Mazzini vista di tre quarti a mezzo busto; in alto, nell'an-

golo a destra, vi è l'annuale in carattere bastoncino chiaro « 1955 »; in basso, posto su parte della vignetta, vi è il valore « L. 100 » e le leggende: « Italia Posta Aerea » in carattere bastoncino pieno; fuori della vignetta, sul lato sinistro, posta verticalmente, vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno su fondo a mezza tinta « Centocinquantesimo Anniversario della nascita » in alto la leggenda « Giuseppe Mazzini ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1956 ed ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1956
Registro n. 8 Ufficio riscontro poste, foglio n. 227. — FAGGIANI

(1440)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1956.
Ripartizione in categorie delle Corporazioni dei piloti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 778 (tabella *A*), concernente l'approvazione del regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato;

Visto il regio decreto 14 aprile 1927, n. 583, concernente la soppressione del Corpo dei piloti pratici del porto di Gallipoli;

Visto il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1960, concernente la soppressione del Corpo dei piloti di Lipari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369, concernente la istituzione di nuove Corporazioni di piloti;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1953;

Ritenuta la necessità di rivedere l'attuale ripartizione in categorie delle esistenti Corporazioni dei piloti per adeguarla ai mutamenti verificatisi nell'andamento del traffico nei porti nazionali;

Decreta:

Le Corporazioni dei piloti esistenti nei porti dello Stato vengono ripartite nelle seguenti categorie:

1ª *categoria*: Savona, Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, Cagliari, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Trapani;

2ª *categoria*: Portovecchio di Piombino, Portoferraio, Fiumicino, Salerno, Barletta, Ravenna, Augusta, Porto Empedocle;

3ª *categoria*: Imperia-Porto Maurizio, Imperia-Oneglia, Marina di Carrara, Follonica, Rio Marina, Porto Santo Stefano, Roma (Tevere), Anzio, Bagnoli-Pozzuoli, Portici, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Reggio Calabria, Crotone, Monopoli, Molfetta, Manfredonia, Sant'Antioco, Carloforte, Porto Torres, Olbia, Milazzo, Marsala, Licata.

Il sopracitato decreto Ministeriale 5 giugno 1953 è abrogato.

Roma, addì 2 marzo 1956

Il Ministro: CASSIANI

(1481)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1956.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di piazza delle Prome e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 febbraio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di piazza delle Prome e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Perugia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con le mura urbiche, la chiesa Alessiana dell'Angelus Pacis, il palazzo Connestabile della Staffa e il palazzo Rossi Scotti con l'attiguo giardino, con le antiche case ai lati del corso Pinturicchio, nel suo insieme un imponente complesso di valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un incantevole panorama verso la cerchia dei monti antistanti e la sottostante città, e verso il lontano sfondo degli Appennini;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Perugia, delimitata ad est, dai numeri catastali 227, 223 (compresi) del foglio 401, da via del Roscetto e dai numeri catastali 336, 335, 452 (compresi) del foglio n. 401; a sud, dai numeri catastali 452, 451, 449 (compresi) del foglio n. 401, piazza delle Prome, via delle Prome e chiesa dell'Angelus Pacis; ad ovest, da via delle Prome, via Bartolo, via della Pergola fino alle mura; a nord, da queste fino a raggiungere la particella catastale n. 227 del foglio n. 401, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 marzo 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 24 febbraio 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*);

2) PERUGIA Zona di piazza delle Prome.

(*Omissis*).

Alle ore 15,45, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Già il 18 luglio 1953 la Commissione provinciale aveva proposto di far soggiacere a vincolo la zona che si estende tra piazza delle Prome e viale Pinturicchio.

L'ing. Rasimelli, assessore ai lavori pubblici del Comune, fa nota la necessità di ricollegare il vincolo delle Prome con quello del Bulagaio al fine di poter disciplinare qualsiasi trasformazione anche a valle del viale Pinturicchio.

Dopo ampia discussione, la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche; osservato che piazza delle Prome o G. B. Rossi Scotti, costituisce un belvedere pubblico dal quale si gode un incantevole panorama verso la cerchia dei monti antistanti e la sottostante città: da sinistra il palazzo Gallenga, la chiesa Sant'Agostino, il convento di Monteripido, sulla destra le mura urbiche, la chiesa di Monte Luce sullo sfondo degli Appennini e tutt'intorno le vette appenniniche dal monte di Fossato al Cucco, al monte della Strega, al Catria, al monte Acuto, ai monti di Gubbio e al monte Tezio;

notato inoltre che via delle Prome offre una bellissima veduta verso il lontano sfondo degli Appennini sul quale si staglia il campanile di Santa Maria Nuova e verso le caratteristiche mura urbiche, che sostengono piazza delle Prome;

rilevato ancora che il complesso racchiudente le mura urbiche, inferiormente etrusche, la chiesa Alessiana dell'Angelus Pacis, il palazzo Connestabile della Staffa ed il palazzo con l'attiguo giardino Rossi Scotti, il tutto rilevato sulla caratteristica base delle antiche case ai lati del corso Pinturicchio, forma un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

rilevato infine che tale zona necessita di una particolare tutela al fine di non farne compromettere il notevole valore estetico e tradizionale e l'importante interesse panoramico;

decide all'unanimità di proporre per il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4, il comprensorio del comune di Perugia delimitato ad est, dai numeri catastali 227, 223 (compresi) del foglio n. 401, da via del Roscetto e dai numeri catastali 336, 335, 452 (anch'essi soggetti a vincolo) dello stesso foglio n. 401; a sud, dai numeri catastali 452, 451, 449 (compresi) del foglio n. 401, piazza delle Prome, via delle Prome e chiesa dell'Angelus Pacis; ad ovest, da via delle Prome, via Bartolo, via della Pergola fino alle mura; a nord, da queste fino a raggiungere la particella catastale n. 227 del foglio n. 401 (il tutto come dall'allegata planimetria).

(*Omissis*).

Il presidente: L. ANGELINI ROTA

Il segretario: Francesco SANTI

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edile montecarottese, con sede in Montecarotto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa edile montecarottese, con sede in Montecarotto, in data 26 gennaio 1956, con la quale si dà mandato al presidente di chiedere la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente stesso, essendo questo in stato di insolvenza;

Vista l'istanza del presidente della società suddetta, in data 28 gennaio 1956, e l'allegata situazione patrimoniale al 30 settembre 1955, dalla quale si rileva che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il telegramma 5 marzo 1956, n. 7830, del Prefetto di Ancona;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa edile montecarottese, con sede in Montecarotto, costituita con atto 22 dicembre 1947 del notaio Armando Castellucci, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Alberto Mario Berti è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 198 del decreto citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1465)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1956.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila n. 2602, in data 16 gennaio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, dell'avv. Meniconi Guido, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con l'avv. Botta Mario, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Meniconi Guido è sostituito con l'avv. Botta Mario, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1437)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1956.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIV Fiera di Milano Campionaria Internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIV Fiera di Milano Campionaria Internazionale » che avrà luogo a Milano dal 12 al 27 aprile 1956 godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 24 marzo 1956

Il Ministro: CORTESE

(1482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 548 del 28 marzo 1956
Sovraprezzi sull'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 548 del 28 marzo 1956, ha adottato la seguente decisione.

Energia di nuova produzione e sopraprezzi sulle forniture con potenza superiore a 30 kW

I sopraprezzi aggiuntivi per ogni kWh di effettivo consumo, istituiti con il provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 agosto 1955) a carico degli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW e prorogati con i provvedimenti n. 535 del 22 dicembre 1955 e n. 541 del 29 febbraio 1956, continueranno ad essere applicati ai consumi effettuati dopo il 31 marzo 1956 e fino al 30 aprile 1956 con i criteri di prevalenza stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e commercio.

(1494)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 gennaio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enrique Campero, Console generale di Bolivia a Genova.

(1240)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3070/460, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Grosso Nicolò fu Antonio delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato estese complessivamente mq. 431 riportati nel catasto terreni alle particelle numeri 217/*t* e 245 (parte) del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con i numeri 326 e 41.

(1299)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3072/462, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Zaza Domenico fu Leonardo delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in agro di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 1258 riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 119 (parte) e 217/*a a* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con i numeri 46 e 330.

(1300)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3073/459, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Falco Luigi fu Cataldo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato estesa mq. 605 riportati nel catasto terreni alla particella n. 217/*a e* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 334.

(1302)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3071/461, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Ventura Domenico fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato, estesa mq. 525 riportati nel catasto terreni alla particella n. 217/*a n* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 341.

(1301)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3074/458, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione alla signora Cifarelli Filomena fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato estesa mq. 363 riportati nel catasto terreni alla particella n. 217/*f* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 314.

(1303)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3080/452, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. De Palma Beniamino fu Benedetto delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato estese complessivamente mq. 851 riportati nel catasto terreni alle particelle numeri 84 (parte) e 217/*o* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con i numeri 36 e 321.

(1295)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3090/442, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Scarpa Vincenzo fu Francesco Antonio delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in agro di Trani e Corato estese complessivamente mq. 630 riportati nel catasto terreni alle particelle n. 217/*z* e 209 (parte) del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con i numeri 329 e 45.

(1308)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3075/457, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Cifarelli Vincenzo fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato estesa mq. 646 riportati nel catasto terreni alla particella n. 217/*i* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 317.

(1304)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3076/456, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Scarnera Alberto di Nicola della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato, estesa mq. 1833 riportati nel catasto terreni alla particella n. 146/*a r* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 291.

(1305)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3084/448, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Ventura Cataldo fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in agro di Trani e Corato, estesa mq. 484 riportati nel catasto terreni alla particella n. 217/*a o* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 342.

(1306)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3094/438, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione alla signora Cifarelli Angela di Cataldo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in agro di Trani e Corato, estesa mq. 646 riportati nel catasto terreni alla particella n. 217/*l* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 318.

(1307)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3084/448, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione alla signora Colamartino Addolorata fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in agro di Trani e Corato estesa mq. 768 riportati nel catasto terreni alla particella n. 146/*a v* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 296.

(1293)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3083/449, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Cifarelli Luca fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato estesa mq. 686 riportati nel catasto terreni alla particella n. 217/*h* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 316.

(1294)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3079/453, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione alla signora Mangano Giuseppina fu Savino della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato, estesa mq. 1931 riportati nel catasto terreni alla particella n. 146/*a p* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 289.

(1296)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3078/454, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Caputo Giovanni Battista fu Mauro della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in agro di Trani e Corato, estesa mq. 605 riportati nel catasto terreni alla particella n. 217/*a f* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 335.

(1297)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3077/455, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Leone Vincenzo fu Antonio della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco rurale in agro di Trani e Corato, estesa mq. 773 riportati nel catasto terreni alla particella n. 146/*a z* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 297.

(1298)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 2 gennaio 1956, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale	
						N.	Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	CARELLI Giuseppe, Antonio e Marino di Luigi	Grottole	164.52.65	3698	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53
2	DE GREGORIO-CATTANEO Carlo di Diego	Apricena	183.64.49	3381	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53
3	Eredi MARULLI TROIANO Paolo fu Sebastiano	Ascoli Satriano	87.52.69	4262	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
4	Eredi MARULLI TROIANO Paolo fu Sebastiano	Cerignola	120.68.19	4261	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
5	FRANCO Cesare fu Cesare	San Marco in Lamis	30.16.09	2068	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52
6	JATTA Fortunata fu Giuseppe . . .	Ruvo di Puglia	46.99.79	3047	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53
7	MARESCA Carlo fu Benedetto . . .	Chieuti	231.48.33	3672	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53
8	MARESCA Luigi fu Benedetto . . .	Chieuti	284.74.42	3671	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53
9	PARLATO Felicia fu Michele . .	Lesina	158.31.57	2320	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52
10	PARLATO Giovanna fu Michele .	Lesina	223.39.36	2323	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52
11	PARLATO Luigi fu Michele	Lesina	182.26.11	2325	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52
12	PASCA Maria fu Raffaele	Serracapriola	58.99.00	1489	6- 9-52	269 s. o.	20-11-52
13	SARACENO Giuseppe fu Pasquale	Venosa	15.65.41	2214	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52
14	TORRE Luisa fu Gioacchino	Grottole	103.50.24	3299	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53
15	TORRE Maria fu Gioacchino	Grottole	51.26.31	3300	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53
16	TORRE Salvatore fu Gioacchino . . .	Grottole	133.05.95	3301	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53
17	TORRE Vittoria fu Gioacchino	Grottole	70.02.83	3302	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53
18	ZEZZA Alfonso fu Luigi	Cerignola	268.80.57	3313	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53

Roma, addì 27 febbraio 1956

(1283)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952 n. 70) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
Data	Registrazione alla Corte dei conti							
	Data	Reg. Agric.						
		N.	Foglio					
2- 1-56	20- 2-56	4	133	8.248.196 —	8.245.000	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
2- 1-56	20- 2-56	4	132	14.958.006 —	14.955.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	131	2.856.104 —	2.855.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	130	9.222.372 —	9.220.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	116	1.872.993 —	1.870.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	129	3.848.562 —	3.845.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	128	9.889.111 —	9.885.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	127	16.331.346 —	16.330.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	126	10.713.976 —	10.710.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	125	15.670.984 —	15.670.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	124	11.641.098 —	11.640.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	123	5.318.461 —	5.315.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	122	1.058.423 —	1.055.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	121	2.965.849 —	2.965.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	120	1.244.959 —	1.240.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	119	4.827.638 —	4.825.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	118	1.586.434 —	1.585.000	Id.	Id.	Id.
2- 1-56	20- 2-56	4	117	22.660.423 —	22.660.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p: *il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 30 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,81	624,81	624,77	624,81	—	624,82	624,80	624,81	624,81	624,80
$ Can.	625,55	625,50	625,50	625,50	—	625,56	625,375	625,50	625,50	625,60
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	—	145,81	145,81	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,61	90,60	90,62	90,61	—	90,62	90,62	90,60	90,60	90,60
Kr. N.	87,65	87,63	87,66	87,63	—	87,65	87,65	87,64	87,64	87,62
Kr. Sv.	120,75	120,75	120,79	120,77	—	120,80	120,80	120,74	120,74	120,68
Fol.	164,68	164,72	164,77	164,72	—	164,70	164,79	164,67	164,67	164,70
Fr. B.	12,57	12,57	12,575	12,5737	—	12,57	12,56	12,567	12,567	12,565
Fr. Fr.	178,18	178,23	178,27	178,22	—	178,20	178,20	178,16	178,16	178,45
Fr. Sv. acc.	143,19	143,19	143,15	143,19	—	143,22	143,20	143,19	143,19	143,15
Lst.	1753,62	1753,35	1753,375	1753,75	—	1753,80	1753,25	1753,625	1753,625	1753,375
Dm. occ.	149,58	149,63	149,65	149,63	—	149,58	149,62	149,58	149,58	149,55

Media dei titoli del 30 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906 59,775
Id. 3,50 % 1902 58,80
Id. 5 % 1935 91,20
Redimibile 3,50 % 1934 78,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) 70,525
Id. 5 % (Ricostruzione) 88,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . 83,325
Id. 5 % 1936 . . 94,20
Id. 5 % (Città di Trieste) 83,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . 96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960) . 95,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) 95,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) 95,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) 95,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) 95 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1956

1 dollaro USA. 624,805
1 dollaro Can. 625,437
1 Fr Sv. lib. 145,81
1 Kr. Dan. 90,615
1 Kr. Norv. 87,64
1 Kr. Sv. 120,785

1 Fol. 164,755
1 Fr. bel. 12,567
100 Fr. Fr. 178,21
1 Fr. Sv. acc. . . . 143,195
1 Lst. 1753,50
1 Marco ger. 149,625

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2433 - Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 maggio 1935, n. 1492-R-Gab. con cui al sig. Mutschlechner Enrico nato a Marebbe il 18 febbraio 1908, ora defunto, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Minelli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 febbraio 1956 dalla vedova del predetto Oczlon Marta, nata ad Innsbruck il 6 ottobre 1909, in atto residente a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763-Gab. del 16 febbraio 1949 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 24 maggio 1935, numero 1492-R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori:

Oczlon Marta ved. Minelli, nata ad Innsbruck il 6 ottobre 1909;

Minelli Cristina, nata a St. Johann in Pongau (Austria) il 2 gennaio 1943,

viene ripristinato nella forma tedesca Mutschlechner.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 marzo 1956

Il Vice Commissario: MARCHIONE

(1424)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie indetti per l'anno 1956

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1262;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 369;

Vista la legge 24 febbraio 1956, n. 48;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

1) Storia del diritto romano: Università di Macerata;
2) Storia del diritto italiano: Università di Ferrara;
3) Diritto ecclesiastico: Università di Camerino;
4) Diritto del lavoro: Università di Modena.

Facoltà di economia e commercio:

1) Economia politica: Università di Bari;
2) Geografia economica: Università di Bari.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) Storia della lingua italiana Università di Padova;
2) Storia della musica: Università di Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) Clinica otorinolaringoiatrica Università di Ferrara;
2) Clinica ostetrica e ginecologica: Università di Ferrara;
3) Medicina legale e delle assicurazioni: Università di Sassari;
4) Semeiotica medica: Università di Siena;
5) Medicina del lavoro: Università di Padova.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) Analisi matematica, algebrica e infinitesimale: Università di Trieste;
2) Chimica generale ed inorganica: Università di Cagliari;
3) Astronomia: Università di Catania.

Facoltà di ingegneria:

1) Meccanica applicata alle macchine: Università di Cagliari;
2) Fisica tecnica Università di Roma;
3) Idraulica: Università di Palermo;
4) Elettrotecnica. Università di Cagliari;
5) Giacimenti minerari Università di Roma;
6) Tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione: Scuola di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma.

Facoltà di architettura:

1) Urbanistica: Università di Palermo.

Facoltà di agraria:

1) Agronomia generale e coltivazioni erbacee: Università di Sassari;
2) Zootecnica generale: Università di Palermo;
3) Tecnologia ed utilizzazioni forestali (compresa la meccanica applicata): Università di Firenze.

Facoltà di medicina veterinaria

1) Patologia speciale e clinica medica: Università di Torino;
2) Patologia speciale e clinica chirurgica: Università di Pisa.

Istituto superiore orientale di Napoli:

1) Iranico.

Scuola di ostetricia di Trieste:

1) Concorso per professore-direttore.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Div. I) entro il 31 luglio 1956.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano, appartenente a provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei copie;
3) di un elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il termine suindicato, del 31 luglio 1956, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 luglio 1956, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 agosto 1956.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 luglio 1956, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 31 luglio 1956, le pubblicazioni.

Non è consentito far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Div. I), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciata dalle competenti autorità anagrafiche.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo e legalizzati: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, oltre al certificato di nascita ed allo stato di famiglia, se coniugato.

Roma, addì 28 marzo 1956

Il Ministro: Rossi

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione superiore - Div. I ROMA

Il sottoscritto . .
nato in il . residente in
via . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (1);

di non aver riportato condanne penali . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1956.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei esemplari, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, .

Firma . . (3)
Indirizzo .

(1) indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) la firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(1479)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sessione straordinaria di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di indire presso la Prefettura di Roma una sessione straordinaria di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' indetta per la sola sede di Roma una sessione straordinaria di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Le prove scritte degli esami predetti avranno luogo nei giorni 18, 19 e 20 luglio prossimo presso la Prefettura di Roma.

L'attuazione del presente decreto è demandata al Prefetto della provincia di Roma.

Roma, addì 20 marzo 1956

Il Ministro: Tambroni

(1480)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 34818 del 5 novembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 40340 del 30 dicembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 34819 del 5 novembre 1955, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Sabbatini Fermina si è resa vacante la condotta ostetrica di Pioraco;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Marconi Maria Luisa in Baroga è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pioraco in sostituzione della signora Sabbatini Fermina, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 9 marzo 1956

Il prefetto: Fabiani

(1315)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.